

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

<b>Anno: 2016</b>	<b>Numero: 20067</b>	<b>Sezione: IV</b>
-------------------	----------------------	--------------------

**Soggetto imputato**

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

**Esito**

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
<b>Altro:</b> no				
<b>Quantum:</b> €.1.000,00				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale Lecce in data 9.10.2012 condanna alla pena di €.1.000,00.				
2°Grado: Corte di Appello di Lecce conferma primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

**Classificazione dell'evento**

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

**Fattispecie**

Mentre si trovava sulla torretta del vano scala ascensore posta all'ultimo piano dell'edificio in costruzione intento ad impalcare il solaio di copertura, cadeva e si infortunava.

**Soggetto leso**

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

**Tipologia del luogo di avvenimento**

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

**Principio di diritto**

Il legislatore ha fissato i principi rinvenibili nelle disposizioni di cui al D.lgs.81/2008; alla stregua di essi il datore di lavoro è il primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa si desume il principio secondo il quale il titolare di una posizione di garanzia ha il dovere di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa. Quanto alla rilevanza delle eventuali condotte negligenti ovvero imprudenti riferibili al dipendente infortunato occorre osservare che nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs.n.81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso che ci occupa gli imputati (quali amministratori e direttori tecnici dell'impresa edilizia) erano i gestori del rischio e l'evento si è verificato

nell'alveo della loro sfera gestoria; la eventuale ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poichè essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita della lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che i garanti (i ricorrenti) erano chiamati a governare (SU n.38343 del 24.04.2014).

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	X Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Dichiarò inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.	

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**